d'AMELIO SCIACCA & ASSOCIATI
AVVOCATI
Via di Porta Pinciana 6 - 00187 ROMA
Tel. 0669925050 - Fax 066792920
dsa_avvocati@legalmail.it

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Ricorso

del CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI (C.F. 06926900587), in persona del presidente pro tempore dott. Vincenzo Iacopino, rappresentato e difeso per procura a margine dagli avv.ti Piero d'Amelio (C.F. DMLPRI43L16H211V) e Giovanni C. Sciacca (C.F. SGGGNN 45T13H501K), presso il cui studio in Roma, via di Porta Pinciana 6 (fax: 06 6792920; PEC: giovannicrisostomosciacca@ordineavvocatiroma.org) è elettivamente domiciliato

Nella mia qualità di presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti delego a rappresentarmi e difendermi tanto congiuntamente che disgiuntamente gli avv.ti Piero d'Amelio e Giovanni C. Sciacca presso il cui studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 6 eleggo domicilio, all'uopo conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di produrre eventuali motivi aggiunti.
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 d.lgs. 196/2003.

Dott. Vincenzo Iacopino

Vera ed autentica la firma

contro

- la COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'EQUO COMPENSO NEL LAVORO GIORNALISTICO ISTITUITA PRESSO IL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AI SENSI DELL'ART. 2, C. 2, L. N. 233/2012, in persona del legale rappresentante;
- il DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante;
- la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica;

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari

1) della deliberazione in data 19 giugno 2014 della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico istituita ai sensi dell'art. 2 della L. n. 233/2012 per promuovere

l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e di periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti televisive;

2) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali (in particolare, la deliberazione in data 29 gennaio 2014 della Commissione medesima).

PREMESSE DI FATTO E NORMATIVA

1. Onde promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'art. 27 della L. n. 69 del 1963 (Ordinamento della professione di giornalista), è stata emanata la L. n. 233 del 2012, recante appunto 'Equo compenso nel settore giornalistico'.

Secondo l'art. 1, c. 1, della legge, questa "*è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti* [...] ***titolari di un rapporto di lavoro non subordinato*** *in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive*".

Per 'equo compenso', precisa il c. 2, "*si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato*".

La valutazione dell'equo compenso, ai sensi del successivo art. 2, è (stata) demandata alla Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico (di seguito, 'Commissione'), istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, composta da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico, un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

La Commissione (art. 2, comma 3) "*Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:*

a) definisce l'equo compenso dei ***giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato*** *con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti*

dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato".

2. In seno alla Commissione si è svolto un vivace dibattito volto, più che altro, a definire e a circoscrivere l'ambito di applicazione dei soggetti destinatari, nonostante la chiarezza della lettera della legge ("***giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato*** ...").

Nella seduta del 29 gennaio 2014 (doc. **2**) la Commissione, onde formulare "*la proposta per la definizione dei parametri*" da sottoporre nuovamente a valutazione e approvazione da parte della Commissione stessa ha, dapprima, "*motivatamente acclarato i seguenti aspetti*":

- "*per i rapporti di lavoro qualificabili* [...] *come autonomi, l'equo compenso di cui alla legge n. 233/12 deve intendersi riferito alle prestazioni che presentino, sul piano concreto, carattere economicamente dipendente e non sporadico*";
- "... *esistono nell'attuale realtà del mercato del lavoro giornalistico fattispecie di prestazione che* [...] *si configurano come veri e propri rapporti di lavoro subordinato dissimulati nelle forme del lavoro autonomo, per i quali dovrebbero trovare applicazione 'tout court' la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato* ...";
- "*la legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro* (c.d. riforma Fornero), *ha introdotto in quel contesto un più esplicito e generale riconoscimento del diritto ad un 'equo compenso', alla stregua dei criteri indicati dalla stessa*

disciplina, per tutti i lavoratori economicamente dipendenti, sia per quelli che svolgono prestazioni 'parasubordinate' in regime di lavoro autonomo sia per i collaboratori a progetto";

- "*l'art. 63 del d.lgs. n. 276 del 2003* (c.d. legge Biagi), *come modificato dalla suddetta legge n. 92, stabilisce che il compenso corrisposto al prestatore di lavoro* (il collaboratore a progetto) *deve essere 'proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito ...'*";

- "*la stessa disposizione stabilisce altresì che 'in assenza di contrattazione specifica, il compenso non può essere inferiore a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto (art. 63, c.2, d.lgs. n. 276 del 2003)'*";

- "*... alcuni dei criteri ad oggi contenuti nell'art. 2 del CCNL dei giornalisti relativi alle collaborazioni giornalistiche fisse, non appaiono idonei ad inquadrare pienamente le prestazioni parasubordinate, potendo assumere un valore indicativo per alcuni profili (ad esempio: la continuità della prestazione e la responsabilità di un servizio*";

- "*che, sulla base di quanto premesso, in mancanza di specifica disciplina contrattuale, ai fini della definizione dell'equo compenso giornalistico possono ritenersi applicabili,*

***analogicamente**, i principi e i criteri generali di cui alla citata disciplina di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012)*,

per poi concludere che:

- "... *in mancanza di specifica disciplina contrattuale, **ai fini della definizione dell'equo compenso giornalistico possono ritenersi applicabili, analogicamente, i principi e i criteri generali di cui alla citata disciplina di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012)**".*

Vale a dire, ha circoscritto i soggetti destinatari della norma ("***i giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato** in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive*"), **ai collaboratori a progetto** di cui al D. Lgs. n. 276 del 2003, come riformata dalla L. n. 92 del 2012.

Conclusivamente, la Commissione ha deliberato interlocutoriamente "*che la proposta per la definizione dei parametri di cui al punto 1 sarà sottoposta alla valutazione e approvazione da parte della Commissione*".

3. Nella successiva seduta del 19 giugno 2014 la Commissione (doc. **1**), "*considerato che nella seduta del 29 gennaio 2014, dopo ampia ed articolata valutazione della proposte pervenute, il Sottosegretario ha sottoposto alla valutazione del collegio la delibera nella sua presenta formulazione che è risultata, dopo l'espressione delle dichiarazioni di voto rese a verbale, approvata con i voti*

favorevoli di sei dei sette componenti[1] ..." ha **approvato** in via definitiva "***i parametri di determinazione dell'equo compenso contenuti nelle proposte esaminate,*** *e sintetizzate nell'allegato che fa parte integrante della presente delibera, in ragione della loro adeguatezza nei confronti dei giornalisti iscritti all'albo,* ***non titolari di rapporto di lavoro subordinato*** ...".

In detto allegato, al n. 1-Ambito di applicazione, per quel che ne occupa:

a) è stato stabilito che "*la disciplina del presente accordo si applica ai giornalisti iscritti all'albo professionale, siano essi professionisti o pubblicisti, i quali forniscono alle aziende editoriali contenuti informativi sotto forma di testi e/o servizi chiusi, corredati dal foto e/o video che svolgano prestazioni nelle quantità minime previste dal punto 2,* ***e titolari di rapporto di lavoro non subordinato aventi le caratteristiche individuate dalla legge, dalla delibera della Commissione del 29 gennaio 2014 e dagli accordi negoziali di settore***";

b) risulta **soppressa** l'articolazione dello scaglione superiore a 288 articoli relativa ai '*Trattamenti economici variabili*' dei Quotidiani, oggetto anch'esso scaglione della determinazione della Commissione, il cui àmbìto viene lasciato alla **libera contrattazione**[2] (la segnalazione da parte del Consiglio nazionale di tale difformità - v. nota in data 7 luglio 2014, doc. **3** - è rimasta sino

---

[1] Il voto contrario è quello del rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

[2] "*Per produzioni superiori, le parti potranno concordare, secondo equità, un compenso forfetario mensile*".

ad oggi **inascoltata**). Pure lasciata alla libera contrattazione è la determinazione dei compensi '*per prestazioni superiori per estensione, complessità e ricerca giornalistica*' rispetto ai minimi previsti per i '*Periodici editi dalle imprese firmatarie del contratto USPI*' (cfr. pag. 2 dell'allegato al doc. **1**).

* * *

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, non solo come componente di diritto della Commissione che ha espresso voto contrario all'adozione della delibera che ha determinato i parametri in discussione, ma anche per il suo compito istituzionale che "*supera di gran lunga la tutela sindacale del diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla*" (così Corte cost., sentenza n. 11/1968), ricorre a codesto Tribunale Amministrativo, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, previa adozione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione dell'art. 1 della L. n. 233 del 2012; violazione dell'art. 12 delle preleggi; eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, ecc.

1. La L. n. 233 del 2012 **individua** all'art. 1 in epigrafe i soggetti beneficiari della disposizione, espressamente volta a "*promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo*", definendo i destinatari della norma con **nozione di carattere generale:** sono i "***titolari di un rapporto di lavoro non subordinato***".

Vale a dire, per differenza, i titolari di un rapporto di lavoro autonomo, tradizionalmente individuato nelle fattispecie previste dall'art. 2222 e ss. cod. civ., nelle sue varie e possibili tipologie.

La interpretazione letterale è in questo caso obbligata ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, essendo la volontà del legislatore formulata in modo talmente chiaro ed univoco da precludere la ricerca di una volontà diversa.

Anche il compito demandato per legge alla Commissione non pone dubbi interpretativi essendo quello, e solo quello, di definire "*l'equo compenso dei* ***giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato***", **senza possibilità di operare ulteriori distinzioni e/o classificazioni**, ma comprendendovi obbligatoriamente sia il lavoro autonomo libero professionale che il lavoro autonomo coordinato e continuativo. Di ciò, nelle prime riunioni, non dubita nemmeno la Commissione che, per mezzo del suo presidente (il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri *pro tempore*), nella riunione del 20 dicembre 2013, afferma la necessità di determinare l'equo compenso tenendo conto della '*quantità e della qualità del lavoro affidato dalle imprese editoriali ai* ***giornalisti non dipendenti***' (doc. **4,** cfr. pag. 2).

L'equo compenso, quindi, deve e può esser stabilito, secondo la fonte normativa, per le prestazioni professionali rese da **tutti i giornalisti iscritti all'albo** a favore di quotidiani e periodici, anche telematici, di agenzie di stampa e di emittenti radiotelevisive, **privi di rapporto di lavoro subordinato.**

Viceversa, con la deliberazione impugnata la Commissione, stravolgendo la volontà del legislatore che aveva già individuato i destinatari della norma, ha **illegittimamente circoscritto l'ambito di applicazione della L. n. 233 del 2012** richiamando le disposizioni di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (c.d. legge Biagi) come sostituito dall'art. 1, c. 23, della L. n. 92 del 2012 (c.d. riforma Fornero) [3].

In buona sostanza, come è reso chiaro dalla motivazione della delibera del 29 gennaio 2014, la Commissione, ritenendo insufficienti i parametri contrattuali esistenti, ha **circoscritto** i beneficiari della norma "***alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto***", in tal modo **escludendo dalla valutazione dell'equo compenso tutte la altre possibili figure di lavoro autonomo**.

---

[3] Art. 63 e s.m.i.: "*1. Il compenso corrisposto* ***ai collaboratori a progetto*** *deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò' nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può' essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività', eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti* [...] *2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto*".

Dinanzi al significato proprio delle parole usate dal legislatore, affatto palese, la Commissione non poteva ricorrere, pena la violazione dell'art. 12, c. 2, delle preleggi, ad applicare "***analogicamente***" (v. deliberazione 29 gennaio 2014, doc. **2**) i principi della riforma del lavoro – peraltro inapplicabili al lavoro giornalistico come si vedrà -, donde l'illegittimità del suo deliberato.

2. Peraltro, nel caso dei giornalisti iscritti all'albo, il richiamo per l'equo compenso alla legge Biagi e alla riforma Fornero, vale a dire alle disposizioni in materia di contratto a progetto, è del tutto **erroneo e avulso dal contesto normativo e dal settore di riferimento**, giacché le disposizioni in materia di contratto a progetto, di cui alla cennata normativa, **non si applicano al lavoro giornalistico**.

Secondo l'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, "... ***i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa*** *prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile,* ***devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente*** *e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale* [...], *avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi*".

Ma aggiunge il comma 3: "***Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo*** ..."[4].

Ond'è che la normativa in questione esclude esplicitamente dal campo di applicazione della disciplina del lavoro 'a progetto' una serie di rapporti, tra i quali le collaborazioni rese da soggetti iscritti in appositi albi professionali, per i quali il legislatore non presume esservi alcuna elusione delle regole poste a tutela e garanzia del rapporto di lavoro subordinato, come paventato, a torto, dalla Commissione (v. deliberazione del 29 gennaio 2014).

Di conseguenza, il complesso normativo evocato da quest'ultima **non rileva per la professione giornalistica** là dove detta (art. 61 del D.Lgs. n. 276 del 2003 nel testo risultante dalla riforma Fornero) specifiche indicazioni sul compenso spettante ai collaboratori a progetto, sancendo che (ferma restando la ovvia proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito) questo non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente per i differenti profili professionali tipici, e che in ogni caso non può essere inferiore ai minimi salariali

---

[4] La disposizione non è stata modificata dalla riforma Fornero (art. 1, comma 27), posto che "*La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che* ***l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali***", quale è quella dei giornalisti.

applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati

Trattasi di argomentazioni che non si attagliano al caso in esame, posta la loro inapplicabilità *ex lege* ai soggetti iscritti in appositi albi professionali, la cui attività è riconducibile alle attività professionali intellettuali, come è fuor di ogni dubbio per gli iscritti all'albo dei giornalisti.

* * *

II. Violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 1 della L. n. 233 del 2012, contrasto tra premesse e conclusioni, difetto di motivazione.

La deliberazione impugnata, nelle premesse, oltre al più volte citato art. 1, co. 1, l. n. 233 del 2012, richiama espressamente l'art. 36, co. 1, della Costituzione.

È sufficiente leggere la lettera dell'art. 1, co. 1, della l. n. 233 del 2012 per comprendere che legislatore ha inteso finalizzare, e quindi vincolare, i lavori della Commissione all'applicazione del parametro costituzionale: '*In **attuazione dell'articolo 36**, primo comma, della Costituzione, la presente **legge è finalizzata** a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo [...] titolari di un rapporto di lavoro non subordinato*'.

Il richiamo operato dal legislatore (e dalla stessa Commissione) all'articolo 36 della Costituzione va letto in una prospettiva che non si limita a ribadire la copiosa giurisprudenza sul contenuto precettivo della disposizione, ma che valorizza espressamente il diritto alla

retribuzione '*proporzionata alla quantità e alla qualità*' del lavoro del **giornalista privo di contratto di lavoro subordinato**.

Ne consegue che ai giornalisti iscritti all'Albo che non sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato, in virtù del richiamo di cui all'art. 1, co. 1, l. 233/2012, deve applicarsi in via immediata e diretta il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

Ciò posto, la deliberazione impugnata viola la legge e, dunque, la disposizione costituzionale, nella misura in cui introduce dei parametri di 'equo compenso' che sono, *ictu oculi*:

- **non proporzionati alla quantità del lavoro svolto**, tanto che nel caso dei giornalisti dei quotidiani, come si vedrà *infra*, ad una maggiore quantità di lavoro non si collega alcun aumento della retribuzione ma, al contrario, una riduzione proporzionale della stessa;
- **non proporzionati alla qualità del lavoro** (nella deliberazione nulla si stabilisce in ordine alla valorizzazione della qualità del lavoro);
- **del tutto insufficienti a garantire un'esistenza libera e dignitosa al giornalista autonomo** (giacché le tabelle riconoscono e legittimano un sistema di lavoro 'a pezzo' o 'a chiamata' che vede, giocoforza, aumentata la forza contrattuale degli editori).

* * *

III. Violazione dell'1, co. 2 e dell'art. 2, co. 3, lett. a) della L. n. 233 del 2012, contrasto tra premesse e conclusioni, difetto di motivazione, ecc.

L'art. 1, co. 2 della l. n. 233/2012 stabilisce che l'equo compenso dei **giornalisti non titolari di un rapporto di lavoro subordinato** deve essere determinato, tra l'altro, **in coerenza** '*con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei **giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato***'.

Il precetto è specificato all'art. 2, co. 3, lett. a) della legge, ove si stabilisce che la Commissione: '*definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché **in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato***'.

La chiara – e precisa – indicazione del legislatore è stata del tutto ignorata dalla Commissione.

Le disposizioni secondo cui per determinare il compenso dei **giornalisti non subordinati** si deve fare riferimento a quello dei **giornalisti subordinati** è stato, nei fatti, completamente disatteso dalla Commissione. Al di là di un generico richiamo nelle premesse, i parametri approvati non hanno nulla a che vedere con i trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva. È, infatti, evidente

che la previsione di un compenso mensile a scalare di € 250,00 per la pubblicazione annuale di 144 articoli (che si abbatte del 60% per gli ulteriori 144 articoli del 'secondo scaglione') non ha alcuna coerenza con i trattamenti del CCNL di categoria. E detta incoerenza si manifesta già solo avendo riguardo al trattamento minimo tabellare mensile di € 723,80 euro di un praticante giornalista neo assunto (un soggetto che, pur titolare di un contratto di lavoro, non è *ancora* divenuto un giornalista iscritto all'Albo; cfr. doc. **7**). Né, i parametri di cui alla delibera impugnata hanno alcuna coerenza rispetto al trattamento previsto per i c.d. collaboratori fissi (cfr., ancora, doc. **7**) con contratto subordinato.

Ne deriva un ulteriore profilo di illegittimità della deliberazione impugnata.

* * *

IV. Violazione dell'art. 1 della L. n. 233 del 2012; Eccesso di potere per illogicità, contrasto tra premesse e conclusioni, difetto di istruttoria, ecc.

1. L'allegato dell'impugnata delibera del 19 giugno 2014 (doc. **1**) presenta contenuti difformi rispetto a quelli della tabella approvata – con il voto contrario dell'esponente Consiglio nazionale – nel corso della riunione della Commissione dello stesso 19 giugno.

In particolare, la sezione '*2. – Trattamento economico*' – '*sezione b) Trattamenti economici variabili*' **non contiene i trattamenti economici relativi ai 'Quotidiani' discussi e approvati dalla Commissione**: la tabella allegata alla delibera impugnata, invero,

contiene esclusivamente **due scaglioni** di compensi per i giornalisti della stampa quotidiana:

(i) ***Trattamento economico minimo – Quotidiani***

Minimo 144 articoli l'anno, pari a 12 articoli pubblicati in media per mese in ragione d'anno	Almeno 1.600 battute	Trattamento annuo € 3.000 250€/mese

e per '*...l'ipotesi di produzione di contributi informativi in misura superiore a quanto individuato nelle predette tabelle...*':

(ii) ***Trattamenti economici variabili*** [5] **- *Quotidiani***

Da 145 a 288 articoli	Almeno 1.600 battute	Non meno del 60% del trattamento economico minimo stabilito per i primi 144 articoli (+1.800 euro l'anno)

Nel corso della riunione, invece, i componenti della Commissione hanno ampiamente discusso e **approvato** – con riferimento sempre ai 'Quotidiani' – un **equo compenso anche per un ulteriore 'scaglione'** relativo a un numero di articoli all'anno superiore, e cioè:

(iii) ***Trattamento economico minimo – Quotidiani***

Da 289 a 432 articoli	Almeno 1.600 battute	Non meno del 50% del trattamento economico minimo stabilito per i primi 144 articoli (+1.800 euro l'anno)

Tanto si evince, tra l'altro:

- alla pag. 20 e ss. della trascrizione della riunione del 19 giugno mattina (doc. **5**), in cui il cons. Marino introduce l'elemento di discussione; e, soprattutto:

---

[5] Ad ulteriore riprova della diversità del documento 'pubblicato' rispetto a quello approvato, si noti che il titolo di cui a pag. 3 della tabella 'Trattamenti Economici Variabili', nonostante la presenza di un solo scaglione (in luogo dei due approvati), è **significativamente rimasto al plurale**, mentre il Trattamento Economico Minimo di cui a pag. 1 della medesima tabella era – ed è rimasto – al singolare.

- alle pagg. 4, 9, 14 e ss. della trascrizione della riunione del 19 giugno pomeriggio (doc. **6**) in cui il cons. Marino, espressamente spiega ai presenti i termini del documento sottoposto a votazione, individuando (cfr. pag. 4) **la divisione in tre scaglioni,** con il terzo come sopra rappresentato;
- alla pag. 16 della trascrizione della riunione del 19 giugno pomeriggio (doc. **6**), in cui addirittura il membro della Commissione Berrini chiede un chiarimento al cons. Marino sul terzo scaglione (da 289 a 432 articoli) che quest'ultimo, puntualmente, fornisce;
- alla pag. 14 della trascrizione della riunione del 19 pomeriggio (doc **6**) quando nella sua dichiarazione di voto, il rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti fa esplicito riferimento ai tre scaglioni, senza che alcuno dei presenti muova obiezione di sorta;
- alle pagg. 17 e 18 della trascrizione del 19 pomeriggio (doc. **6**) il rappresentante dell'Uspi, Berrini, e lo stesso Sottosegretario, on Lotti, documentano, con le loro dichiarazioni, che la tabella riferita ai periodici non è completamente definita dovendosi procedere in seguito: "*... se serve integrare, si integra a parte e si approva così*" (cfr. trascrizione delle parole dell'on. Lotti).
- alla pag. 19 della trascrizione della riunione del 19 giugno pomeriggio (doc. **6**), da cui si evince che il Sottosegretario Lotti ha posto in votazione **un documento che conteneva la suddivisione in tre scaglioni**.

Quanto precede vizia irrimediabilmente l'atto impugnato nei suoi contenuti essenziali, in quanto **diverso** rispetto a quello approvato dalla Commissione.

2. Il terzo scaglione '**cancellato**' - quello superiore a 288 articoli su quotidiano – viene, nel testo definitivo della deliberazione, addirittura **lasciato alla libera contrattazione** (cfr. pag. 3 dell'allegato al doc. **1**). Si stabilisce infatti nella tabella che '*per produzioni superiori* [a 288 articoli, n.d.r.], *le parti potranno concordare, secondo equità, un compenso forfetario mensile*'.

Con ogni evidenza ciò contrasta con la *ratio* e, prima ancora, con la lettera dell'art. 1 della L. n. 233 del 2012. Tale disposizione, nel demandare ad una Commissione di esperti la determinazione dell'equo compenso per i giornalisti ha proprio voluto restringere il campo della 'libera contrattazione' per tutelare soggetti – i giornalisti privi di contratto di lavoro subordinato – esposti alla maggior forza contrattuale degli editori.

Con la legge - e con la logica - contrasta pure l'inciso "*secondo equità*". Una Commissione istituita per individuare un 'compenso equo' non può delegare alle parti (cui dovrebbe fornire indicazioni precise) l'individuazione del parametro equitativo che è chiamata, per legge, ad individuare. La deliberazione, pertanto, viola la legge nella parte in cui demanda ad un soggetto diverso da quello indicato dal Legislatore la determinazione dell'equo compenso.

Oltre a violare l'art. 1 della L. n. 233 del 2012, il rinvio alla libera contrattazione e all'accordo equitativo contrasta anche con un

principio immanente dell'ordinamento secondo cui la composizione di conflitti secondo equità deve essere demandata a un soggetto terzo (un giudice, un arbitro, un terzo arbitratore), non potendo avere alcuna cogenza, né credibilità, un generico mandato alle parti 'a mettersi d'accordo secondo equità'.

* * *

V. Violazione dell'art. 1 della L. n. 233 del 2012; Eccesso di potere per illogicità, contrasto tra premesse e conclusioni, difetto di istruttoria, ecc.

La stessa violazione denunciata nel motivo che precede in relazione al terzo scaglione 'cancellato' e lasciato alla libera contrattazione deve essere evidenziata anche in riferimento ai compensi previsti per i '*Periodici editi dalle imprese firmatarie del contratto USPI*' (cfr. pag. 2 dell'allegato al doc. **1**).

In tale sezione dell'allegato alla deliberazione si stabilisce che '*per prestazioni superiori per estensione, complessità e ricerca giornalistica, il maggiore compenso sarà liberamente concordato tra collaboratore e azienda*'.

Con ogni evidenza, anche questo inciso contrasta con la *ratio* e con la lettera dell'art. 1 della L. n. 233 del 2012 per gli stessi motivi esposti *supra*.

* * *

Domanda cautelare

Il provvedimento impugnato mortifica la dignità professionale degli iscritti all'Albo dei giornalisti che il Consiglio nazionale è chiamato a tuutelare (v. citata sentenza Corte cost., sentenza n. 11/1968).

La deliberazione impugnata ha illegittimamente circoscritto l'ambito soggettivo di applicazione delle misure sull'equo compenso, producendo pericolosi effetti distorsivi.

Da un lato, i giornalisti iscritti all'Albo che non siano né lavoratori subordinati, né lavoratori inquadrabili nell'ambito di applicazione della deliberazione, con l'introduzione di questa disciplina, perdono ogni residua possibilità di essere assunti o di stabilizzare, in qualche modo, il loro rapporto con un editore (a quest'ultimo, infatti, non conviene adeguarsi a dei pur **risibili** minimi).

Dall'altro, i giornalisti che hanno un contratto (non subordinato, ad es.: co.co.co.) corrono il serio rischio di non vedere rinnovati i propri contratti che siano, seppur di pochi euro, più vantaggiosi dei minimi previsti dalla deliberazione impugnata.

La questione è **non di poco conto** perché riguarda **decine di migliaia di propri iscritti**, cui è negata la tutela che la L. n. 233/2012 voleva loro garantire.

Sicchè sussistono i presupposti per la sospensione degli atti impugnati.

* * *

Si depositano i seguenti documenti:

1) Deliberazione in data 19 giugno 2014 della Commissione;

2) Deliberazione in data 29 giugno 2014 della Commissione;

3) Nota del Consiglio nazionale in data 7 luglio 2014;

4) Trascrizione della riunione della Commissione in data 20 dicembre 2013;

5) Trascrizione della riunione della Commissione in data 19 giugno 2014 (mattina);

6) Trascrizione della riunione della Commissione in data 19 giugno 2014 (pomeriggio);

7) Tabella estratta dal CCNL giornalisti.

P.Q.M.

Si chiede, previo accoglimento della domanda cautelare, l'accoglimento del ricorso, con tutte le conseguenze di legge.

Verrà versato un contributo unificato pari a € 650,00.

Roma, 4 agosto 2014

Avv. Giovanni C. Sciacca

Relazione di notifica

(articolo 7 legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Cronologico n. 29/2014

Io sottoscritto avv. Giovanni C. Sciacca con studio in Roma, Via di Porta Pinciana 6, autorizzato ad avvalermi della facoltà di notifica postale con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 788/2004, ho notificato il suesteso ricorso a:

1. COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'EQUO COMPENSO NEL LAVORO GIORNALISTICO ISTITUITA PRESSO IL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AI SENSI DELL'ART.

2, C. 2, L. N. 233/2012, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12, inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r spedita dall'Ufficio Postale di Roma
raccomandata n. 76633856134-6

Il notificante
Avv. Giovanni C. Sciacca

2. **DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12, inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r spedita dall'Ufficio Postale di Roma
raccomandata n. 76633856136-8

Il notificante
Avv. Giovanni C. Sciacca

3. **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,** in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r spedita dall'Ufficio Postale di Roma
raccomandata n. 76529579713-2

Il notificante

Avv. Giovanni C. Sciacca

4. **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12, inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r spedita dall'Ufficio Postale di Roma
raccomandata n. 76633856141-5

Il notificante

Avv. Giovanni C. Sciacca

5. **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,** in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12, inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r spedita dall'Ufficio Postale di Roma
raccomandata n. 76633856140-3

Il notificante

Avv. Giovanni C. Sciacca

6. **FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI –FIEG,** in persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della FIEG in 00187 Roma, via Piemonte n. 64, inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r spedita dall'Ufficio Postale di Roma
raccomandata n. 76633856139-1

Il notificante

Avv. Giovanni C. Sciacca

7. **FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA – FNSI,** in persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della FNSI in 00186 Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 349, inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r spedita dall'Ufficio Postale di Roma
raccomandata n. 76633856144-8

Il notificante

Avv. Giovanni C. Sciacca

8. **ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" – INPGI**, in persona del legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede dell'INPGI in 00198 Roma, via Nizza n. 35 inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r spedita dall'Ufficio Postale di Roma
raccomandata n. 76633856135-7

Il notificante

Avv. Giovanni C. Sciacca

N. Raccomandata 76633856134-6

osteitaliane

95-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex W8151E) - St. [4] Ed. 02/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO DEI PORTOGHESI 12

VIA / PIAZZA N° CIV.

00186 ZONA RM

C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE

VIA / PIAZZA N° CIV.

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata — A.R.

Bollo (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata 76529579713-2

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

DEI PORTOGHESI 12

VIA / PIAZZA N° CIV.

00186 ROMA RM

C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE

Avv. GIOVANNI C. SCIACCA
Via di Porta Pinciana 6 - 00187 ROMA
Tel. 0669925050 - Fax 066792920

VIA / PIAZZA N° CIV.

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata — A.R.

Bollo (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata 76633856135-7

osteitaliane

P0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

HIZZA 35

VIA / PIAZZA N° CIV.

00198 ROMA RM

C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE

VIA / PIAZZA N° CIV.

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata — A.R.

Bollo (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata 76633856136-8

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

DEI PORTOGHESI 12

VIA / PIAZZA N° CIV.

00186 ROMA RM

C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE

Avv. GIOVANNI C. SCIACCA
Via di Porta Pinciana 6 - 00187 ROMA
Tel. 0669925050 - Fax 066792920

VIA / PIAZZA N° CIV.

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata — A.R.

Bollo (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata 76633856144-8

Posteitaliane

EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex W1515E) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO: FEDERAZIONE NAZIONALE SCUOLA ITALIANA FNSI PRESSO CASELLE FNSI

VIA / PIAZZA: CORSO VITTORIO EMANUELE II N° CIV. 349

C.A.P.: 00186 COMUNE: ROMA PROV.: RM

MITTENTE: Avv. GIOVANNI C. SCIACCA

VIA / PIAZZA: Via di Porta Pinciana 6 - 00187 ROMA N° CIV.

Tel. 0669925050 - Fax 066792920

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata: A.R.

Bollo (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata 76633856141-5

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex W1515E) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI INTERSORA DEL MINISTERO MARINA C/O CAPITANERIA GENERALE DELLO STATO

DESTINATARIO: DEI PORTOGHESI N° CIV. 12

VIA / PIAZZA: 00186 COMUNE: ROMA PROV.: RM

MITTENTE: Avv. GIOVANNI C. SCIACCA

VIA / PIAZZA: Via di Porta Pinciana 6 - 00187 ROMA N° CIV.

Tel. 0669925050 - Fax 066792920

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata: A.R.

Bollo (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata 76633856140-3

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex W1515E) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DESTINATARIO: DEI PORTOGHESI N° CIV. 12

VIA / PIAZZA: 00186 COMUNE: ROMA PROV.: RM

MITTENTE: Avv. GIOVANNI C. SCIACCA

VIA / PIAZZA: Via di Porta Pinciana 6 - 00187 ROMA N° CIV.

Tel. 0669925050 - Fax 066792920

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata: A.R.

Bollo (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata 76633856139-1

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex W1515E) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO: FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI FIEG PRESSO LA SEDE FIEG

DESTINATARIO: PIEMONTE N° CIV. 66

VIA / PIAZZA: 00187 COMUNE: ROMA PROV.: RM

MITTENTE: Avv. GIOVANNI C. SCIACCA

VIA / PIAZZA: Via di Porta Pinciana 6 - 00187 ROMA N° CIV.

Tel. 0669925050 - Fax 066792920

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata: A.R.

Bollo (accettazione manuale) TASSE